

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Cumulo di domande soggette a riti diversi: connessione per subordinazione o di connessione forte

L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'[art. 31 cod. proc. civ.](#) (cause accessorie), dall'[art. 32 cod. proc. civ.](#) (cause di garanzia), dall'[art. 34 cod. proc. civ.](#) (accertamenti incidentali), dall'[art. 35 cod. proc. civ.](#) (eccezione di compensazione) e dall'[art. 36 cod. proc. civ.](#) (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'[art. 33 cod. proc. civ.](#) o dell'[art. 104 cod. proc. civ.](#) e soggette a riti diversi

NDR: per tale principio si veda Cass. 22 ottobre 2004, n. 20638 e Cass. 17 maggio 2005, n. 10356.

Tribunale di Roma, sentenza del 7.9.2017, n. 16746

...omissis...

Con ricorso depositato il 4.6.2015, X ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal coniuge Y, deducendo di aver contratto matrimonio in data 7 febbraio 1987 e che dall'unione sono nate due figlie, xxxxxxxx La ricorrente ha esposto che, in seguito ad una crisi del rapporto coniugale, che l'aveva già portata a presentare un ricorso per la separazione nel 2001, poi ritirato, essendo intervenuta una prima riconciliazione tra i coniugi, la situazione si sarebbe ulteriormente aggravata. La X ha rappresentato che, fin dall'inizio, la vita coniugale è stata affetta da "serie e gravi difficoltà, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da arrecare grave pregiudizio all'educazione della prole"; che l'eccessivo attaccamento del marito nei confronti della famiglia di origine si sarebbe tradotto in comportamenti di disprezzo nei confronti della moglie e delle figlie, seguiti da frequenti episodi di allontanamento del marito dalla casa familiare per recarsi presso la di lui madre, nonché in comportamenti di disinteresse verso la situazione patrimoniale e l'educazione delle figlie; che numerosi, fin dall'origine della vita coniugale, sarebbero stati gli episodi di violenza verbale del marito nei confronti della moglie, durante la gravidanza e successivamente alla nascita delle figlie, tanto da portarla a sporgere querela, poi ritirata. A ciò si sarebbe aggiunta la frequente lontananza xxx causa della necessità di accudire la madre malata in Calabria. La ricorrente ha lamentato la violazione degli obblighi di fedeltà, di assistenza morale, materiale, collaborazione e contribuzione nei confronti della famiglia. Tanto premesso, la xxxxxxxxha chiesto venisse pronunciata la separazione tra le parti con addebito a carico del resistente ed imposizione a carico del marito di assegno mensile di € 700 quale contributo al mantenimento per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie e con assegnazione a sé della casa familiare; ha domandato altresì la condanna della controparte al pagamento di una somma pari ad euro 80.000 a titolo di rimborso per le spese sostenute in costanza di matrimonio nell'interesse della famiglia, con vittoria di spese.

Si è costituito, negando la veridicità delle affermazioni della ricorrente in ordine agli episodi di violenza, ma rappresentando, al contrario, il mancato sostegno della moglie a fronte della grave situazione di salute della di lui madre che avrebbero giustificato i numerosi viaggi in Calabria da parte del resistente.

Il Y ha rilevato che nessuna prova sarebbe stata fornita in ordine alla presunta violazione degli obblighi di fedeltà e che non lui, ma la moglie, dopo la nascita della prima figlia, avrebbe deciso di allontanarsi dalla casa familiare, sita in Roma, per recarsi a Messina, dove proseguire gli studi, costringendo il marito a dividersi tra le due città. La moglie avrebbe sempre manifestato atteggiamenti di aggressività ed intolleranza nei confronti della famiglia del marito, negando ogni forma di sostegno. Il resistente ha rilevato di essersi sempre occupato della famiglia, data l'inoccupazione della moglie durante il periodo iniziale di vita matrimoniale. Tanto premesso ha chiesto il rigetto della richiesta di addebito della separazione, formulata dalla controparte; la determinazione di assegno di mantenimento a suo carico pari ad euro 350 per ciascuna figlia, da corrispondere direttamente a ciascuna di loro, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore delle figlie, con rigetto della domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente e vittoria di spese.

All'udienza presidenziale dell'11.01.2016, la ricorrente ha dichiarato di percepire reddito mensile di circa 1.500 euro, come medico libero professionista, di essere proprietaria del 50% della casa familiare; il resistente di percepire, quale dipendente MIUR, reddito mensile di € 1.700 (oltre ad indennità per incarichi connessi alla propria occupazione), di essere proprietario di 1/18 di una proprietà in Francica, di vivere nella dependance della casa familiare. Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha disposto l'allontanamento del marito dalla casa familiare, con assegnazione di quest'ultima alla moglie, rilevando l'impossibilità di disporre l'assegnazione della dependance al marito, non adibita a casa familiare; ha determinato un assegno di mantenimento a carico del marito pari ad 800 euro mensili per entrambe le figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Nella fase istruttoria sono stati acquisiti i documenti prodotti dalle parti, non sono state ammesse le prove articolate in quanto irrilevanti (valutazione pienamente condivisa dal Collegio), mentre sono stati ammessi gli ordini di esibizione, raccolti ad istituti di credito presso i quali potevano essere presenti conti correnti del Y, formulati dalla ricorrente.

All'udienza del 2 marzo 2017, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.

Quanto alla domanda della difesa del resistente di cancellazione ex art. 89 c.p.c. di alcune frasi contenute nella memoria conclusionale della controparte ritenute offensive, la richiesta non può essere accolta rientrando tali espressioni seppur indubbiamente connotate da rilevante durezza espressiva nella dialettica processuale. Deve essere, invece, disposto lo stralcio dei documenti depositati dalla ricorrente con le comparse conclusionali non autorizzati (essendo stato autorizzato il solo deposito della sentenza della Corte dei Conti che ha attribuito importi al Y).

Domanda diretta alla separazione personale tra i coniugi

Il Collegio ritiene che la domanda, proposta dalle parti diretta alla dichiarazione della separazione giudiziale, sia fondata e debba essere accolta. Dalle allegazioni delle parti e dalle emergenze istruttorie è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da risultare pregiudizievole per la prole.

La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra la fondatezza dell'assunto della ricorrente, secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.

Domanda di addebito della separazione

La domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente non può essere accolta.

La ricorrente ha formulato richiesta di addebito della separazione al marito, allegando l'ingiustificato allontanamento del resistente dalla casa familiare e la mancata contribuzione ai bisogni della famiglia durante l'intera vita matrimoniale. In merito, deve rilevarsi come le prove articolate dalla ricorrente non siano ammissibili, in quanto valutative o eccessivamente generiche e comunque non idonee a dimostrare il richiesto nesso di causalità tra la frattura del vincolo coniugale e gli allegati comportamenti del resistente, tanto più se si consideri che la ricorrente medesima ha rappresentato trattarsi di condotte che il marito avrebbe sempre assunto fin dai primi anni di matrimonio, pertanto, dalla stessa ormai ben conosciute ed accettate, sebbene non condivise.

Al contrario, per costante giurisprudenza è necessario che il coniuge che allega la violazione degli obblighi coniugali provi che sia stata tale condotta a causare il venir meno dell'affectio coniugalis, infatti: la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito." (Cass. n.14840/2006).

Nel caso di specie, tale prova non risulta essere stata raggiunta, pertanto la domanda di addebito formulata dalla ricorrente non può essere accolta.

Assegnazione della casa familiare

In accoglimento del criterio legale e della concorde richiesta delle parti sul punto, la casa familiare di proprietà della ricorrente e dei suoi familiari e deve essere assegnata alla stessa, in quanto genitore coabitante con le figlie maggiorenni ancora non economicamente autosufficienti.

Non può essere accolta la domanda del resistente di assegnazione della dependance contigua alla casa familiare, stante la mancata destinazione ad abitazione coniugale di tale porzione di immobile e la convivenza delle figlie con la madre.

Contributo per il mantenimento delle figlie

Nel corso del procedimento le parti hanno dato atto della non autosufficienza economica delle figlie. Nelle comparse conclusionali il resistente ha rappresentato che le figlie sarebbero proprietarie di cespiti immobiliari, capaci di produrre redditi, come la dependance di cui è proprietaria la figlia Fe., che sarebbe stata concessa in locazione; la ricorrente, invece, ha ribadito che le figlie non godono di reddito alcuno e nega che le stesse traggano profitto dalla locazione dell'immobile. La circostanza allegata dal resistente della locazione dell'immobile a terzi non risulta adeguatamente provata.

Compiuta tale premessa, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento delle figlie, deve essere determinata la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.

La ricorrente, medico libero professionista, ha dichiarato i seguenti redditi: *omissis* Il resistente è titolare di depositi bancari dei quali non è stata precisata l'esatta entità. Nella dichiarazione allegata alla memoria ex art. 183, VI comma n.2, c.p.c., del 25.7.2017 il resistente ha dato atto di essere titolare di saldo di conto corrente di € 47.000,00 e di obbligazioni per € 50.000,00. Sul punto deve essere rilevata la mancata corretta ottemperanza del resistente agli ordini di esibizione non avendo il Y depositato né la dichiarazione sostitutiva di atto notorio richiesta nel decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, né i documenti indicati nell'ordinanza del 26 aprile 2016 (in particolare "estratto/i del/i conto/i corrente/i intestati, cointestati anche a terzi o con delega di firma dell'ultimo triennio (ove non già in atti) e documentazione attestante, all'attualità, i suddetti deposito/i titoli, polizze assicurative e qualsiasi altra forma di risparmio/investimento) in quanto l'estratto conto della BNL è stato acquisito solo a seguito di ordine di esibizione richiesto dalla controparte. Dall'esame di tale conto (cointestato a Y e a *omissis*, di lui sorella) acceso in data 21.9.2015 e dunque dopo la introduzione del giudizio di separazione e in essere al momento dell'ordine di esibizione del 26 aprile 2016 (poiché estinto in data successiva l'11.8.2016), acquisito, come detto, solo a seguito di ordine di esibizione eseguito a cura della parte ricorrente, si evince che sul conto corrente BNL alla data del 31.12.2015 era presente saldo attivo per € 599.977 (provento secondo le allegazioni del Y dei risarcimenti del danno per morte del padre da dividere tra i fratelli), importo ridotto dopo l'emissione di assegni circolari per circa E 300.000 (assegni del 1.3.2016) ad € 297.000 presenti sul conto fino all'emissione di un giro conto del 25.7.2016. La presenza di giroconto fa presumere che tali importi siano rimasti nella disponibilità del resistente. Il resistente è titolare di ulteriore somma di € 124.000,00 a titolo di indennità integrativa speciale in forza di sentenza della Corte dei Conti del dicembre 2015.

Alla luce della situazione economica e reddituale descritta, del preesistente tenore di vita familiare, del godimento della casa familiare da parte della ricorrente, del mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte delle figlie, preso atto della mancata puntuale ottemperanza del resistente agli ordini di esibizione, e della disponibilità in capo al Y di considerevoli importi monetari, considerate le esigenze delle figlie, appare congruo determinare in € 1.000,00 mensili l'assegno a carico del padre, per entrambe le figlie, valutati i tempi di permanenza delle stesse presso il padre. Tale importo deve essere corrisposto per il 50% al domicilio della madre e per il restante 50% direttamente alle figlie maggiorenni, a far data dal mese di giugno 2015 (data della domanda), detratti gli importi già corrisposti. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT a decorrere dal mese di giugno 2016.

Occorre, infine, precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.

Richiamando il protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il Collegio evidenzia che tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.

Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie:

scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;

spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);

spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;

spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

Le spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono: spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Il contributo di ciascun genitore alle spese, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere posto a carico di genitori nella misura del 50% ciascuno.

Ulteriori domande

La domanda della ricorrente relativa al rimborso delle somme sostenute durante il corso della vita matrimoniale deve essere dichiarata inammissibile. Lo stesso dicasi per la domanda di parte resistente in ordine ai lavori compiuti a beneficio dell'immobile in comproprietà della ricorrente. Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione: "L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi"(ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10356).

Non potendosi ravvisare nel caso di specie i presupposti per la trattazione congiunta delle domande proposte dalle parti rispetto alla domanda di separazione, stante la diversità di rito propria della domanda di separazione, le stesse devono essere dichiarate inammissibili.

Spese di lite

Le ragioni della decisione inducono a disporre l'integrale compensazione delle spese processuali, in quanto a fronte del rigetto della domanda di addebito formulata dalla moglie deve essere considerato il comportamento processuale del marito che non ha ottemperato agli obblighi di esibizione imponendo la prosecuzione del processo per eseguire ordini di esibizione direttamente dagli istituti di credito.

Non può essere accolta la domanda ex art. 96 c.p.c. non sussistendone i presupposti applicativi.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: dichiara la separazione personale tra i signori Y oxxxxx e xx, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 7.02.1987; dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Roma (xx

rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente; assegna alla ricorrente la casa familiare, sita in Roma, unitamente al mobilio, agli arredi e alle suppellettili ivi esistenti; determina in € 1.000,00 euro il contributo mensile dovuto xx per il mantenimento delle figlie xx ma non economicamente indipendenti, da corrispondere per il 50% alla X e per il 50% direttamente alle figlie presso il loro domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di giugno 2015 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT a decorrere da giugno 2016; dispone che i genitori contribuisca nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per le figlie secondo quanto indicato in motivazione; dichiara inammissibili le ulteriori domande; dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.